

Come ben so, in questo momento stesso in cui ho l'onore di parlare alla Camera, godono l'ospitalità in Vaticano molti individui che appartenevano ai corpi pontifici disciolti dopo l'ingresso delle truppe italiane in Roma e che colà non si dovrebbero trovare.

Non credo che sieno là per confessare le loro peccata, ma piuttosto per cercar modo di commetterne altre. Per conseguenza, fatta astrazione d'ogni considerazione di partito, riconoscendo che la prima parte di quest'articolo è un indeclinabile corollario di quelli che abbiamo già votati, dobbiamo lasciare che il Pontefice tenga questi uomini armati intorno a sè come staffieri, non occupandocene nè punto nè poco. Se essi usciranno per la città saranno naturalmente sottomessi alle leggi italiane. Nell'interno dei palazzi che volete conservare al Pontefice, lasciate che là facciano quel che loro talenta, che tramino a loro piacere; ma se un giorno osassero tentare di mettersi apertamente in conflitto, in urto colle leggi del paese, oh! allora, o signori, voi vedreste veramente se i 25 milioni d'Italiani, stieno pel Papa o per l'Italia. (Bene! a sinistra)

MANCINI. Dirò brevissime parole.

Nella seconda parte dell'articolo 3 io bramerei che due concetti fossero chiaramente espressi.

L'uno, che queste guardie debbano servire al solo scopo di decoro e di custodia dei palazzi pontifici; perchè quando si parli di *custodia della persona* fuori dei palazzi medesimi, di necessità si risveglia l'idea di un bisogno variabile e relativo.

Potrebbe per avventura sostenersi che in Italia, alla presenza di un Gabinetto dominato da certe idee, o rappresentato da certe persone, il Pontefice avesse maggior ragione di preoccuparsi per la propria sicurezza, e quindi fosse in diritto di proporzionare a questi suoi timori il numero delle sue guardie; il quale non essendo in modo positivo limitato, potrebbe dar luogo ad abusi assai gravi.

L'esistenza, o signori, di un corpo armato con organizzazione propria nello Stato, il quale sia comandato da ufficiali indipendenti dallo Stato, che lo Stato non può congedare, è tale un'anomalia che risponde di necessità alle antiche compagnie di ventura del medio evo, le quali al certo in Stati abbastanza estesi non ponevano in pericolo l'esistenza del Governo, e tuttavia ognuno sa a quali disordini davano luogo, e noi vogliamo che disordini di tal sorta non debbano in Italia nè punto nè poco ripetersi.

Il secondo concetto è, che coteste guardie non debbono già costituire un corpo *ex lege*, non sono già uno di quei corpi organizzati da una pubblica legge dello Stato, i cui dipendenti, invocando una disposizione del Codice penale, possono sfuggire la responsabilità penale dei loro atti, allegando di avere obbediti ad ordini gerarchici dei superiori: questa è scusa legale per coloro i quali dipendono da autorità costituite, da persone di funzionari dello Stato, con carattere pub-

blico e depositari della fiducia del Governo; ma invece queste guardie, siano pure fra loro ordinate e comandate da persone alla cui scelta certamente il Governo deve rimanere affatto estraneo, debbono essere niente di più che tutte quelle guardie private per servizi urbani o rurali, che qualunque ricco proprietario può chiedere di tenere con debita licenza armate, per custodia dei propri palazzi o dei propri beni; queste guardie indubitatamente debbono rimanere soggette a tutte le leggi dello Stato, nella loro più larga applicazione.

Io dunque bramerei che nella seconda parte dell'articolo fosse introdotta una frase, sia pure quella proposta dagli onorevoli Cencelli, Ruspoli, Lenzi ed altri colleghi, sia altra analoga, per significare che queste guardie rimangono sottoposte a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi dello Stato.

Se per avventura la Commissione a questo temperamento aderisse, io abbandonerei la proposta del mio articolo; e sono persuaso che diverrebbe agevole un accordo fra tutti i proponenti le varie modificazioni, compilando la seconda parte dell'articolo 3 in guisa per tutti soddisfacente.

FAMBRI. Parmi che la questione non sia ancora bastantemente ventilata e chiarita. Noi abbiamo preso nota che il Papa è sovrano, dico, preso nota: non lo abbiamo *dichiarato*, e molto meno l'abbiamo fatto noi sovrano; noi non abbiamo il rimorso di avergli dato questo speciale titolo.

Abbiamo trovato un fatto, e, dopo di averlo infinitamente menomato, abbiamo preso atto di ciò che era di alta convenienza, anzi necessità politica, che oggi dovesse ancora esistere.

Gli avanzatissimi pertanto, se avranno equità e giudizio, dovranno esserci grati di quel novantanove che abbiamo soppresso, anzichè tenerci broncio di quell'uno che abbiamo lasciato.

Ora però lo abbiamo ancora sotto la mano col titolo di sovrano. Ma quale è il suo significato?

La sovranità, signori, è un fatto duplice, un binomio, che consta di due termini: il primo è l'uso pieno, indeterminato, assoluto della libertà propria; il secondo è la facoltà di limitare la libertà e costringere l'azione altrui in ordine ai principii ed agli intendimenti per cui la sovranità in discorso venne costituita.

Ora non c'è nessuno di noi che contesti al Papa il primo di questi termini di sovranità, come non c'è nessuno o quasi nessuno che ammetta il secondo.

Il Papa dunque resta bensì un sovrano, ma un sovrano assimilato, ed essendo tale, gli si può presentare l'arme quando passa, ed anzi chiamare fuori la guardia e dare nelle trombe e nei tamburi, si può insomma ammettere per lui tutto ciò che costituisce una dimostrazione d'onore, una onorificenza, ma nulla di più.

Nella logica di questa situazione unicamente d'onore